

La concorrenza sleale

Rivolgiamo oggi l'attenzione a un argomento che tocca molto da vicino sia le piccole, sia le grandi aziende, ovvero la concorrenza sleale. Innanzitutto, mi preme specificare il significato di 'concorrenza', ossia quella condizione nella quale più imprese competono sul medesimo mercato, producendo gli stessi beni e servizi. In Italia la concorrenza tra imprenditori è libera, ma essa deve svolgersi nel rispetto di specifiche regole e limiti che la stessa legge disciplina. Infatti, il nostro ordinamento stabilisce che la correttezza e la lealtà sono elementi essenziali per una buona concorrenza e, non a caso, anche la giurisprudenza ha attribuito a detti requisiti carattere d'interesse generale.

Spesso, però, accade che aziende tra loro in concorrenza utilizzino tecniche e mezzi illeciti per ottenere vantaggi sui competitor e per recare loro un danno, ovvero che compiano atti di concorrenza sleale. Pertanto, al fine di evitare tali situazioni, la legge ha voluto fissare alcune regole di comportamento che devono essere imprescindibilmente osservate dagli imprenditori.

L'articolo 2598 del Codice Civile elenca quali sono gli atti riconducibili alla con-

correnza sleale. Ebbene, chiunque usi nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente utilizzati da altri, o imiti servilmente i prodotti di un concorrente, o compia con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente, compie atti di concorrenza sleale. Non solo, al comma secondo del richiamato articolo il legislatore ha voluto inquadrare nella concorrenza sleale anche la diffusione di notizie o apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente atti a determinare un discredito e l'appropriazione di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente.



Non da ultimo, compie atti di concorrenza sleale chiunque si avvalga direttamente o indirettamente di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, idonei a danneggiare l'altrui azienda. Orbene, tutti i comportamenti sopra citati rappresentano azioni di concorrenza sleale, le quali integrano il cosiddetto illecito concorrenziale. Tale illecito arreca altresì un danno ingiusto, anche se le azioni concorrenziali sono state compiute senza dolo o colpa. Non solo, di particolare interesse è il fatto che gli atti di concorrenza sleale vengono repressi anche qualora non venga arre-

cato alcun danno effettivo ai concorrenti: è sufficiente che il danno sia potenziale, come ha chiaramente statuito anche la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 2020 del 2 aprile 1982. Per di più, in passato, in assenza di riferimenti normativi espliciti, era considerata illecita anche la pubblicità comparativa, ovvero quella pubblicità consistente nel confronto del proprio prodotto con quello di un concorrente al fine di far risaltare il proprio rispetto a quello del concorrente. Oggi lo scenario è cambiato, in quanto la pubblicità comparativa è ammessa entro certi limiti imposti dal Codice del Consumo.

Infine, una concorrenza leale e corretta non è solo indispensabile per il buon andamento del mercato, ma altresì fondamentale per evitare di incorrere in onerose e gravose controversie giudiziali, al fine di vedersi garantito il risarcimento per il danno subito.

Risponde alla nostra rubrica l'Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle problematiche legali in campo elettronico, informatico e dei sistemi di produzione. Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine può telefonare al n. 02/5450823 o scrivere a: ao-fen@feramilanoeditore.it

